



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 176

OGGETTO: Giudizio innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla Confconsumatori Federazione Regionale per la Puglia. Determinazioni.

SETTORE: Segreteria – AA.GG.			
IL DIRIGENTE DI SETTORE			
Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole			
f.to Dott. Pasquale Mazzone			
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE			
Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:			
IL SEGRETARIO GENERALE			
Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 – 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000: favorevole			
f.to Dott. Pasquale Mazzone			
L'anno duemilaotto , il giorno cinque del mese di giugno , alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:			
Francesco VENTOLA	Sindaco	P	
Marisa ROSA	V. Sindaco	P	
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P	
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P	
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P	
Nunzio PINNELLI	Assessore	P	
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P	
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P	
Daniela TRAVISANI	Assessore	A	
Michele VITRANI	Assessore	A	
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P	

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con ricorso notificato il 9.10.2002, la Confconsumatori Federazione Regionale per la Puglia chiese al Consiglio di Stato l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del T.A.R. Puglia n. 1958/2002;
- questo Ente si costituiva nel predetto ricorso, ad adiuvandum della Confconsumatori, conferendo il relativo incarico all'Avv. Vincenzo Princigalli con deliberazione di G.C. n. 98 del 31.10.2002;
- con sentenza n. 1345 del 20.3.2007, il Consiglio di Stato, ha accolto analogo ricorso proposto da questo Comune c/la ditta SOLVIC e, per l'effetto, ha dichiarato la piena legittimità del provvedimento dirigenziale di autoannullamento della concessione edilizia n.39/2002;
- con nota del 23.4.2007, reiterata in data 7.2.2008, l'ufficio contenzioso ha chiesto all'avv. Princigalli un motivato parere sulla opportunità della prosecuzione o dell'eventuale rinuncia dell'intervento ad adiuvandum del Comune nel giudizio in questione;

Visto il parere trasmesso dal predetto legale in data 9.4.2008;

Ravvisata la mancanza di interesse, da parte di questo Ente, alla prosecuzione dell'intervento ad adiuvandum di che trattasi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Segreteria - AA.GG.;

Visto il parere di conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale ex art.97-commi 2 e 4 lett.d) del D.Lgs. n.267/2000;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati,

di rinunciare all'intervento ad adiuvandum di questo Comune nel giudizio promosso dalla Confconsumatori Federazione Regionale per la Puglia, innanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza del T.A.R. Puglia n.1958/2002.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 con separata ed unanime votazione.